



COMUNE DI LECCO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E L'USO

DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 30.11.1995, integrata con

deliberazioni n. 11 dell'8. 02. 1996 esecutiva ex art. 46 1° c. L. 142/90 in data 05.03.1996.

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina con le modalità ed i limiti di cui ai successivi articoli, la fruizione degli alloggi di servizio da parte dei dipendenti comunali ai quali sono assegnati.

Sono assegnatari di diritto dell'alloggio di servizio, quei soggetti ai quali viene richiesto, oltre allo svolgimento delle mansioni proprie del servizio al quale sono assegnati, anche mansioni riconnesse alla custodia degli edifici comunali. In ogni caso sono assegnatari:

- a) gli operatori museali custodi;
- b) il portiere custode dell'edificio municipale;
- c) il portiere custode del Centro Sportivo "Al Bione";
- d) il portiere custode del Palazzo di Giustizia;
- e) il portiere custode del canile municipale;
- f) gli ausiliari scolastici, con profilo funzionale di custode;
- g) il portiere custode del teatro;
- h) il portiere custode del macello pubblico.

ART. 2 - NOMINA DEL CUSTODE

I custodi sono nominati secondo la normativa vigente al momento dell'assunzione nell'ambito del personale di ruolo avente qualifica di portiere custode, operatore museale e ausiliario scolastico, selezionato a seguito delle normali procedure di assunzione.

ART. 3 - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

L'assegnazione dell'alloggio di servizio avviene, ex art. 1 delle LL.RR. n. 91-92/83, tramite il rilascio di speciale concessione amministrativa da parte della Giunta Municipale.

ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

L' assegnazione è a titolo gratuito ed avviene mediante il rilascio della concessione amministrativa di cui all' art. 3, connessa alla durata di prestazione del servizio del quale segue la sorte.

Possono utilizzare l' alloggio di servizio, oltre ai dipendenti di cui all' art. 1, familiari conviventi con gli stessi. E' fatto divieto di accogliere stabilmente nell' alloggio parenti e affini, se non discendenti di primo grado in linea retta, ed il coniuge. E' fatto divieto di subconcedere in tutto o in parte l' alloggio di servizio. E' fatto altresì divieto di esercitare all' interno dell' alloggio di servizio qualsiasi altra attività lavorativa.

Il custode deve condurre l' alloggio con la diligenza del "buon padre di famiglia", deve curarne la manutenzione e il buono stato, compiendo a sue spese le manutenzioni ordinarie necessarie, ed ha l' obbligo di segnalare le situazioni di degrado strutturale degli impianti. Il custode non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali condotti e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo assenso scritto dell' Amministrazione.

Il custode è personalmente responsabile, in solido con i familiari conviventi, dei danni all' edificio dovuti a sua negligenza o incuria.

L' Amministrazione è sollevata da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi al custode, ai familiari conviventi ed alle loro cose esistenti nell' alloggio di servizio.

ART. 5- MANSIONI CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELL ' ALLOGGIO DI SERVIZIO.

Il personale di cui all' art.1 , deve espletare -in aggiunta alle mansioni proprie del servizio, al di fuori dell' orario di servizio delle 36 ore settimanali e senza diritto alla liquidazione di compensi per lavoro straordinario:

a) sorveglianza diurna e notturna dell' edificio, consistente tra l' altro nella verifica che cancelli, porte, finestre ed altri infissi siano ben chiusi, che le luci e gli altri impianti siano spenti nelle ore in cui la struttura non viene utilizzata e che siano in funzione gli impianti di allarme (antifurto, antincendio e simili) se esistenti;

- b) apertura e chiusura dei portoni e dei cancelli di accesso allo stabile e alle pertinenze dello stesso nelle ore di funzionamento del servizio e comunque nelle fasce orarie stabilite con apposito provvedimento dell' Amministrazione; analogamente dovrà assicurare l' apertura e la chiusura nei casi di utilizzo della struttura per funzioni connessi all' uso della struttura stessa, nonché per quelle stabilite ed autorizzate dall' Amministrazione;
- c) cura e sorveglianza degli impianti esistenti (gas, illuminazione, acqua, riscaldamento, telefono, impianti antincendio, antifurto e simili) non che segnalazione immediata all' ufficio manutenzione fabbricati del Comune, ogni guasto o irregolarità degli impianti succitati o la necessità di interventi urgenti per prevenire o evitare danni alle strutture medesime;
- d) il personale di cui all' art. 1 è tenuto -se richiesto -ad eseguire lavori di pulizia dei locali, dei cortili e giardini, dei porticati, dei marciapiedi e delle altre parti comuni dell' immobile; è tenuto altresì allo sgombero della neve nelle parti di accesso alle strutture stesse, nonché allo sfalcio dell' erba, salvo che i suddetti servizi siano già stati commissionati a ditte esterne..
- E' fatta salva la possibilità che il singolo atto di concessione dell' alloggio, ampli o limiti i compiti di cui sopra e ne preveda di nuovi o diversi.

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La concessione dell' alloggio di servizio a favore di pubblici dipendenti è disposta nell' esclusivo interesse dell' Amministrazione al fine di agevolare l' espletamento delle mansioni e assicurare il miglior funzionamento dell' ufficio cui il dipendente è addetto; pertanto la detta concessione non costituisce una prestazione patrimoniale integrativa del trattamento retributivo.

ART. 7 -SPESE

Sono interamente a carico del custode le spese relative ai consumi di acqua, gas, riscaldamento, telefono ed energia elettrica. A tale scopo deve, laddove possibile, stipulare contratti di erogazione e fornitura a nome proprio. Qualora non sia possibile avere utenze separate, è posto a capo del custode il pagamento di una somma annua forfettaria, predeterminata prima della stipula del

contratto di lavoro, calcolata tenendo conto della tipologia dell' alloggio e della composizione del nucleo familiare.

Sono altresì interamente a carico del conduttore gli oneri accessori e la manutenzione ordinaria prevista dall' art. 9 della Legge 392/78, dal Codice Civile e dagli usi locali.

ART. 8 -RIPOSO SETTIMANALE

Il custode ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da concordarsi con il dirigente responsabile, tenuto conto delle esigenze di servizio.

ART. 9 -ASSENZA DEL CUSTODE

Durante il periodo di assenza del custode per:

- a) riposo settimanale
- b) congedo ordinario e straordinario
- c) malattia

il dirigente responsabile del servizio di concerto con l' Amministrazione ed a spese di questa, provvederà, secondo le modalità ritenute più opportune, a sostituire il custode medesimo. Nel caso di cui al presente comma lettera a), la sostituzione ha luogo se il servizio rientra tra quelli da prestare in via continuativa e senza soluzione di continuità.

Nel caso di festività infrasettimanali, il custode è tenuto -se le esigenze del servizio lo richiedono - a prestare la propria attività lavorativa, concordando con il responsabile del servizio, un altro giorno di riposo compensativo.

ART. 10- CONTROLLO DELL' OPERATO DEL CUSTODE

Spetta al dirigente responsabile del servizio da cui dipende, il controllo dell' operato del custode e la segnalazione ai competenti uffici di eventuali irregolarità.

Al medesimo responsabile spetta provvedere alla sostituzione del custode per i periodi di assenza temporanea dello stesso, secondo le modalità disciplinate dall' art. 9.

ART. 11 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CUSTODIA

Il rapporto di custodia si estingue:

- a) per rinuncia scritta da comunicarsi all' Amministrazione -a cura del custode - con preavviso di almeno tre mesi;
- b) per il venir meno delle mansioni che danno luogo alla concessione speciale;
- c) per estinzione a qualsiasi causa dovuta, del rapporto di lavoro con l' Ente;
- d) per il cambio di qualifica e profilo funzionale, che danno luogo ad un cambio di mansioni lavorative.

ART. 12- CESSAZIONE DELL' USO DELL' ALLOGGIO E RICONSEGNA DELLO STESSO

La cessazione del rapporto di custodia determina la cessazione dell' uso dell' alloggio di servizio; l' alloggio deve essere lasciato libero entro tre mesi dal verificarsi delle situazioni previste dall' articolo precedente. Nei suddetti tre mesi, il custode è comunque tenuto all' osservanza degli obblighi di cui all' art. 5, alle stesse condizioni previste dal Regolamento.

L' alloggio deve essere restituito nello stato di fatto in cui è stato ricevuto al momento della instaurazione del rapporto ed in conformità alla descrizione che ne è stata fatta al momento della consegna (art. 1590 C.C.), salvo il deperimento dovuto al normale uso. Il custode risponde per i danni all' alloggio secondo la normativa prevista dal Codice Civile in materia di locazione.

Nel caso di ritardo nella restituzione dell' alloggio, il custode è tenuto -a titolo di risarcimento -al pagamento di un canone calcolato come nel precedente articolo 6, per ogni mese -o frazione di esso -di ritardo nella consegna, salvo diversi e maggiori danni dovuti al ritardo stesso.

ART. 13- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla concessione speciale, al Regolamento Organico del Personale vigente, alle norme del Codice Civile in materia di locazione, se ed in quanto applicabili.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, occupa l' alloggio di servizio, è tenuto ad adeguarsi alla presente normativa. L' amministrazione, alla medesima data, provvederà -qualora non l' abbia già fatta - al rilascio della concessione speciale. Allorchè la costituzione del rapporto di lavoro, dà titolo all' obbligo di custodia e al conseguente godimento dell' alloggio, il presente Regolamento costituirà un allegato al contratto individuale di lavoro.

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Nomina del custode

Art.3 Concessione amministrativa

Art. 4 Modalità di assegnazione ed utilizzo dell' alloggio

Art. 5 Mansioni connesse alla fruizione dell' alloggio di servizio

Art. 6 Valutazione delle prestazioni

Art. 7 Spese

Art. 8 Riposo settimanale

Art. 9 Assenza del custode

Art. 10 Controllo dell' operato del custode

Art. 11 Estinzione del rapporto di custodia

Art. 12 Cessazione dell' uso dell' alloggio e riconsegna dello stesso

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali